

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
DEL CONTRIBUENTE
AI TRIBUTI LOCALI

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Ambito di applicazione
Art. 3	Inapplicabilità dell'accertamento con adesione
Art. 4	Competenza alla definizione degli accertamenti con adesione
Art. 5	Effetti dell'adesione
Art. 6	Avvio d'ufficio del procedimento di adesione
Art. 7	Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 8	Definizione dell'accertamento
Art. 9	Pagamento in unica soluzione
Art. 10	Pagamento rateale
Art. 11	Riduzione delle sanzioni
Art. 12	Norme di rinvio
Art. 13	Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1) Il Comune di GORGO AL MONTICANO, adotta il presente regolamento ai fini dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e disciplina l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19.06.1997, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni, con il fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento nonché di instaurare con i contribuenti un rapporto di collaborazione, così da ridurre al minimo le controversie tributarie.
- 2) Tale procedimento non è obbligatorio, a termini di legge, né per l'ente impositore né per il contribuente, ognuno dei quali può comunque attivarlo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 2 Ambito di applicazione

- 1) L'istituto dell'accertamento con adesione si applica ai seguenti tributi comunali:
 - a) Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
 - b) Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - c) Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.),
 - d) Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.);
 - e) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - f) Tasse sulle concessioni comunali;
- 2) La definizione del contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
- 3) Il contribuente ha la facoltà di utilizzare l'istituto dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni in contestazione e non per tutti.
- 4) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
- 5) In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo – benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a

base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

- 6) Resta peraltro doveroso per l'ufficio il ricorso all'autotutela qualora si rilevi l'infondatezza o l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso, con il conseguente suo annullamento, senza doversi ricorrere all'istituto disciplinato dal presente regolamento.

Art. 3

Inapplicabilità dell'accertamento con adesione

- 1) Non possono essere oggetto di accertamento con adesione le seguenti controversie:
 - a) Quelle relative agli accertamenti integrativi effettuati dall'ufficio ai sensi dell'art. 5, comma 3;
 - b) Quelle relative ad accertamenti effettuati dall'ufficio, dopo aver esperito con esito negativo il procedimento di adesione, per mancata partecipazione del contribuente o per impossibilità di raggiungere l'accordo per la definizione;
 - c) Quelle relative ad omessi o parziali versamenti di tributi dovuti in conseguenza della definizione dell'accertamento, ovvero quelle che conseguano ad accertamenti divenuti definitivi

Art. 4

Competenza alla definizione degli accertamenti con adesione

- 1) Competente alla definizione degli accertamenti con adesione è il funzionario responsabile dell'ufficio competente alla gestione del tributo.

Art. 5

Effetti dell'adesione

- 1) L'accertamento definito con il procedimento di adesione non ha rilievo ai fini extra tributari.
- 2) Il perfezionamento del procedimento di adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto dell'adesione stessa. Pertanto, l'accertamento così definito, non è

soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, né è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

- 3) La definizione non esclude però la possibilità dell'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi quando la definizione ha riguardato accertamenti parziali ovvero, nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile non rilevabile dagli atti del procedimento di adesione.
- 4) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dell'adesione stessa, senza necessità di un apposito provvedimento di annullamento.

Art. 6

Avvio d'ufficio del procedimento di adesione

- 1) Il procedimento è avviato dall'ufficio competente con un invito rivolto al contribuente a comparire nel quale è evidenziato chiaramente l'oggetto e sono indicati gli elementi identificativi cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, nonché della data di comparizione.
- 2) L'invito a comparire deve essere formulato per iscritto e deve essere inviato a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero, notificato a norma di legge. L'interessato, formulando istanza motivata almeno tre giorni prima della data prevista nell'invito, può richiedere che la comparizione venga differita di un periodo massimo di trenta giorni. L'ufficio, valutata l'istanza, può accordare il rinvio richiesto o fissare una data diversa, dandone comunicazione al richiedente.
- 3) Il contribuente può anche richiedere di estendere il procedimento di adesione a tributi e/o annualità diverse da quelle per le quali l'ufficio ha emesso l'invito a comparire.
- 4) L'invio di questionari, la richiesta di notizie, dati, chiarimenti, ecc. da parte dell'ufficio nell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento non costituiscono invito all'adesione. Tale invio non è comunque impedito dalla richiesta di adesione.
- 5) La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito a comparire non è soggetta a sanzioni. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto dal responsabile dell'ufficio competente con apposito verbale, senza necessità di ulteriori comunicazioni al contribuente.
- 6) La mancata partecipazione del contribuente impedisce comunque il ricorso al procedimento di adesione su istanza di parte di cui al successivo art. 7.

Art. 7

Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1) Il contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, può richiedere con domanda scritta in carta libera, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, di procedere all'adesione fornendo contestualmente gli elementi su cui si basa la sua richiesta.
- 2) La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per novanta giorni, i termini di impugnazione e quelli di pagamento.
- 3) L'impugnazione dell'avviso di accertamento alla Commissione Tributaria Provinciale preclude l'avvio del procedimento ad istanza di parte e, se interviene dopo l'avvio, comporta rinuncia all'istanza di definizione presentata.
- 4) L'ufficio comunale competente provvede, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza del contribuente, a formulare l'invito a comparire, anche telefonicamente o in via telematica.

Art. 8

Definizione dell'accertamento

- 1) A seguito della comparsa del contribuente o di un suo rappresentante munito di apposita delega e del contraddittorio instaurato tra lo stesso e l'ufficio viene redatto verbale in cui si indicano le operazioni effettuate, le dichiarazioni rese dalle parti, i documenti presentati e quant'altro accaduto durante lo svolgimento del procedimento.
- 2) Raggiunto l'accordo per la definizione dell'accertamento, viene redatto apposito verbale scritto contenente gli elementi su cui si basa la definizione nonché le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in dipendenza dell'accertamento.
- 3) In caso di mancato accordo si redige ugualmente il relativo verbale.
- 4) I verbali devono essere predisposti in duplice esemplare e sottoscritti dal responsabile dell'ufficio o suo delegato e dal contribuente o da suo procuratore. Una copia dei verbali sottoscritti viene consegnata al contribuente; e quella dell'atto di definizione di cui al comma 2 è rilasciata dall'ufficio solo dopo aver ricevuto la quietanza di pagamento di cui all'art. 9 comma 2 e, nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione della prestazione della garanzia di cui all'art. 10 commi 4 e 5.

- 5) L'adesione all'accertamento si perfeziona con il pagamento delle somme dovute in base al verbale, da effettuare con i criteri di cui all'art. 9 o all'art. 10. In quest'ultima ipotesi il procedimento si perfeziona con il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia. Se il pagamento non viene effettuato o la garanzia prestata, il procedimento si intende concluso con esito negativo e l'ufficio può proseguire la sua ordinaria attività di accertamento.

Art. 9

Pagamento in unica soluzione

- 1) Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione deve essere effettuato entro venti giorni dalla data del relativo verbale.
- 2) L'interessato deve far pervenire all'ufficio comunale competente la quietanza dell'avvenuto pagamento entro i successivi dieci giorni.
- 3) Riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, che attualmente può essere riscossa solo mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si perfeziona con la sottoscrizione del verbale, mentre il pagamento avverrà a seguito della iscrizione a ruolo effettuate a cura dell'ufficio.

Art. 10

Pagamento rateale

- 1) Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione, eccettuate quelle relative alla tassa smaltimento rifiuti, può essere effettuato anche ratealmente qualora le somme dovute siano superiori a lire un milione.
- 2) Il pagamento rateale può avvenire in un massimo di quattro rate trimestrali se l'importo dovuto non supera i dieci milioni ovvero di otto rate trimestrali se l'importo dovuto è superiore.
- 3) Le rate sono tutte di uguale importo e su quelle successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, calcolati su base giornaliera a decorrere dal ventesimo giorno successivo al verbale di cui all'art. 8 e fino alla data di scadenza di ciascuna rata. Resta inteso che la prima rata deve essere pagata entro venti giorni dal verbale in questione.
- 4) Per ottenere il beneficio del pagamento rateale il contribuente deve prestare idonea garanzia, ai sensi dell'art. 38 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, per l'intero importo rateizzato maggiorato degli importi dovuti, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno.

- 5) I documenti attestanti la prestazione della garanzia di cui al comma precedente devono essere presentati dal contribuente all'ufficio entro dieci giorni dal pagamento della prima rata, contestualmente alla relativa quietanza.
- 6) Le quietanze delle rate successive alla prima devono ugualmente pervenire all'ufficio, a cura del contribuente, entro dieci giorni dal pagamento.
- 7) Il mancato pagamento, anche di una sola rata, autorizza l'ufficio competente ad escutere la garanzia prestata per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi.

Art. 11 Riduzione delle sanzioni

- 1) A seguito della definizione dell'accertamento con adesione, le sanzioni dovute per le violazioni accertate e concordate si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Art. 12 Norme di rinvio

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. 19.06.1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabili.

Art. 13 Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale e si applica anche agli accertamenti relativi ad annualità antecedenti.